COMUNE DI FIESSE

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

Codice ente 10321	Protocollo n.
DELIBERAZIONE 48 Soggetta invio capigruppo ☐	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA DESTINAZIONE DEI PROVENTI RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di aprile alle ore 20.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano:

CAVALLINI SERGIO	SINDACO	Presente
LUCINI FABIO	VICE-SINDACO	Presente
GHIDONI EMANUELA	ASSESSORE	Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa Graziella Scibilia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sergio Cavallini nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

DELIBERA N. 48 DEL 28.04.2020

==========

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il Comune determina annualmente, con delibera della Giunta, le quote da destinare secondo le finalità previste dall' art. 208 del D.lgs. n°285/1992;

Preso atto che la legge 29 luglio 2010, n°120 ha apportato modifiche al Codice della Strada introducendo una specifica e puntuale ripartizione dei proventi delle sanzioni del C.d.S., con previsione di devolvere il 50% dei proventi derivanti da violazioni ai limiti di velocità all'ente proprietario della strada;

Richiamati in particolare gli articoli 208 e 142, commi dal 12-*bis* al 12-*quater*, del D.Lgs. n°285/1992, i quali testualmente recitano:

- **Art. 208 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.**

  "1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

  2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:

  a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione;

  b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;

  c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.

  2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con

decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente.

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

- **Art. 142 Limiti di velocità**

  12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n° 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n°168, e successive

modificazioni, ***sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater.*** *Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.*

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti;"

Rilevato che, ai sensi delle norme sopra citate, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta Comunale, come segue:

***Sanzioni ex art. 208 CdS** *(sanzioni amministrative per violazioni al CdS)* in misura non inferiore al 50%, per le seguenti finalità:

a) per il 25% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25%);

b) per il 25% (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min. 25%);

c) per il restante 50% ai seguenti interventi:

- manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
- installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente;
- redazione dei piani urbani del traffico;
- interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti);
- corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;

– forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale;
– interventi a favore della mobilità ciclistica;
– assunzione di personale stagionale a progetto;
– finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni;
– acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

***Sanzioni ex art. 142 CdS** (*violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza*)

- 50% destinate all'ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione)
- 50% destinate dall'ente accertatore per le seguenti finalità:
  a) interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
  b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale,

Vista la circolare del Ministero dell'interno 24/12/2012 prot. n°17909;

Ritenuto di provvedere in merito, allocando nel bilancio di previsione 2020-2022, le somme necessarie, per garantire il vincolo di destinazione dei proventi di cui agli articoli 142 e 208 del D.Lgs. n° 285/1992 per secondo il criterio di specificità, prevedendo:

a) di allocare al capitolo d'entrata 2312/1, piano dei conti 3.02.02.01.004 "*Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni ex art. 208 al Codice della Strada ed al regolamento d'attuazione*"**rosso stop**;

b) di allocare al capitolo d'entrata, 2312/4 , piano dei conti 3.02.02.01.004 "*Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni ex art. 142 al Codice della Strada ed al regolamento d'attuazione*";

c) di allocare al capitolo d'entrata 2312/2, piano dei conti 3.02.02.01.004 "*Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni ex art. 208 al Codice della Strada ed al regolamento d'attuazione* **– da ruolo coattivo;**

d) di allocare al capitolo d'entrata 2312/3, piano dei conti 3.02.02.01.004 "*Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni ex art. 208 al Codice della Strada ed al regolamento d'attuazione* **– lettura targhe;**

e) di individuare, nella parte della spesa, all'interno dei relativi interventi di bilancio, i capitoli finanziati dai suddetti proventi, in relazione alle finalità d'impiego, ed al criterio di specificità, contrassegnandoli in modo che il riepilogo del loro importo complessivo corrisponda all'entrata come sopra evidenziata, che ha specifica destinazione;

Vista all'uopo la proposta per l'impiego delle suddette entrate, avanzata dal Servizio di Polizia Locale, riconducibile alle spese previste dagli artt. 208 e 142 del D.lgs. n°285/1992;

Visto il Decreto Legislativo n°118/2011 modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n°126/2014 che in relazione al profilo dell'esigibilità delle entrate stabilisce che le stesse sono accertate per l'intero importo del credito, comprensive di quelle entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, precisando che, con riferimento ai proventi per violazioni del C.d.S., si è statuito che l'accertamento viene a determinarsi con la data di notifica del verbale in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile;

Richiamato, in particolare, il punto 3.3. del principio della competenza finanziaria c.d. "*potenziata*" che testualmente recita:

"3.3 sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione ecc… …omissis… Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata vincolata";

Valutato il flusso di riscossione e l'andamento della gestione dei proventi in oggetto negli ultimi 5 anni, con particolare attenzione all'esercizio 2019;

Evidenziato che, secondo quanto previsto dal menzionato comma 16 dell'art. 4 -*ter* del D.L. n°16/2012, convertito nella Legge n°44/2012 l'eventuale mancata emanazione del decreto interministeriale non preclude l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater* dell'art. 142 Codice della Strada che entrano automaticamente in vigore;

Atteso che in base all'articolo 142, comma 12 *bis*, del C.d.S. i Comuni sono destinati a riversare il 50% dei proventi in oggetto all'Ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli Enti che esercitano funzioni ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n° 381/1974 ad esclusione delle strade in concessione;

Visto in proposito l' allegato A al presente provvedimento che dettagliano la destinazione dei proventi in epigrafe, che sostituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Visti:

- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n° 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n° 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n° 18, che dispone il differimento al 31 maggio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*";
- l'art. 107, comma 2, del Dl. 17 marzo 2020 n° 18, convertito con modificazioni in Legge n°17/2020 che dispone il differimento al **31 Luglio 2020** del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*";

Vista la delibera n°104/2010/Reg. del 15/09/2010 della Corte dei conti - sezione regionale di controllo della Toscana;

Vist:

- il D.Lgs 30 aprile 1992 n°285 e successive modifiche;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 titolato "Regolamenti di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e s.m.i.;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n°267 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge n° 190/2014;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente regolamento sui controlli interni;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000 - T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. e s.m.i.

Con voti unanimi favorevoli,

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di determinare, in applicazione di quanto descritto gli importi seguito specificato, da iscrivere in bilancio in relazione ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme del C.d.S., come di seguito indicato:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
2312/1	"*Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni ex art. 208 al Codice della Strada ed al regolamento d'attuazione*"; **rosso stop e normali**	119.187,49	119.187,49	119.187,49
2312/2	"*Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni ex art. 208 al Codice della Strada ed al regolamento d'attuazione*"; **ruolo coattivo**	124.107,27	77.123,55	77.123,55
2312/3	"*Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni ex art. 208 al Codice della Strada ed al regolamento d'attuazione*"; **lettura targhe**	20.000,00	75.000,00	75.000,00
2312/4	"*Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni ex art. 142 al Codice della Strada ed al regolamento d'attuazione*";	5.000,00	5.000,00	5.000,00

3. Di dare atto che la previsione di cui sopra è elaborata sulla base delle entrate derivanti dall'andamento dei proventi nell'ultimo quinquennio, con particolare riferimento all'esercizio 2019;

4. Di prevedere, in conformità a quanto prescritto dal comma 4, dell'art. 208, così come modificato dalla Legge 29/07/2010 n°120, che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del nuovo codice della strada venga destinata, come indicato nell'allegato A) che costituisce parte integrante ed essenziale alla presente deliberazione;

5. Di monitorare la corretta destinazione dei proventi derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie, per violazione alle norme del Codice della Strada, in conformità agli art. 4- 5 e 5-*bis* dell'art. 208 e di provvedere alla trasmissione in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché al Ministero dell'interno della relazione di cui al comma 12-*bis* del medesimo articolo;

6. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2020-2022;

7. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n°241/90 e s.m.i. è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale Sindaco Sergio Cavallini ;

8. Di pubblicare sul sito internet istituzionale la presente deliberazione nella sezione "Amministrazione *trasparent*e";

9. Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n°267/2000 al fine di poterla allegare al bilancio di previsione 2020/2022.

Allegato:
Allegato A)

COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA

Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'ex articolo 14/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.L. n.174 del 10.1.02012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.102012 n.237, coordinato con la Legge di conversione 07.1.22012 n.213.

OGGETTO

DETERMINAZIONE DELLA DESTINAZIONE DEI PROVENTI RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Parere preventivo regolarità amministrativa

Il sottoscritto Sergio Cavallini , Responsabile del Servizio Vigilanza , attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di deliberazione.

Fiesse, lì 28.04.2020

Il Responsabile del Servizio
(F.to Sergio Cavallini)

Parere preventivo regolarità contabile

La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di deliberazione.

Fiesse, lì 28.04.2020

Il Responsabile del Servizio
(F.to Bodini Rag. Sara)

OGGETTO: Determinazione e destinazione proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni codice della strada Bilancio di Previsione 2020-2022

PARERI OBBLIGATORI

ART.49 – COMMA 1 – D.LGS. N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Favorevole

Fiesse , li 28.04.2020

Il Responsabile del Servizio
(F.to Sergio Cavallini)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

Fiesse, li 28.0.42020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Bodini Rag. Sara)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

L'Assessore	Il Sindaco	Il Segretario Comunale
F.to Lucini Fabio	F.to Sergio Cavallini	F.to Dott.ssa Graziella Scibilia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all'Albo pretorio ON-Line del Sito Informatico di questo Comune, ai sensi dell'art.32 della L. n.69 del 18 giugno 2009 e s.m.i. , per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..

Addì, 07.05.2020

L'Impiegata Addetta
Fanconi Donatella

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, certifica che la suestesa deliberazione, nella medesima data di inizio pubblicazione, è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari (Elenco prot. 2267 del 07.05.2020) , ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 in data _____

Addì,

Il Segretario Comunale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Il Segretario Comunale